



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Servizio difesa del suolo

difesasuolo@regione.fvg.it
ambiente@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 4169
fax + 39 040 377 4410
I - 34132 Trieste, via S. Anastasio 3

ALP/DEMARE/6

Decreto n° 15212/GRFVG del 29/03/2024

ORDINANZA 05/2024

ORDINANZA 05/2024: **OP 02.23 – Lavori manutentivi di ripristino dei fondali del Canale di Corona a quota -3,50 m s.l.m.m. – CUP: D17F23000160002 - CIG: A034605FoA** - Comune di Marano Lagunare. Interdizione “modulata” della navigazione ai natanti nel tratto di specchio acqueo oggetto di lavori marittimi ove operanti i mezzi nautici di cantiere, ovvero lungo il **canale Coron**, presso lo specchio acqueo nell' “area di refluento dedicata” posta tra la Litoranea Veneta ed il fiume Cialisia, e negli specchi acquee di stretta necessità per giungere nella zona di versamento suddetto: **proroga dei termini di scadenza fino alla data del 31/05/2024.**

PROROGA DEI TERMINI TEMPORALI DELL' ORDINANZA 01/2024

Il Direttore di Servizio

Premesso che la Legge Regionale 14 agosto 1987, n. 22 ed in particolare l'art. 21 autorizza l'Amministrazione regionale a provvedere alle opere di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione e di manutenzione dei porti e degli approdi marittimi, lagunari, lacuali e fluviali anche ad uso turistico, dei canali marittimi e delle vie di navigazione interna, nonché delle altre opere marittime di competenza regionale;

Richiamati il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 ed il Decreto Legislativo 25 maggio 2001, n. 265;

Richiamata la Legge Regionale 21 luglio 2017, n. 29 ed in particolare:

l'art. 2 il quale prevede che al fine di garantire la sicurezza della navigazione interna e la salvaguardia dell'ambiente la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia provvede, in relazione a quanto previsto dall' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli – Venezia Giulia), alla gestione manutentiva del sistema idroviario appartenente al demanio regionale navigabile, marittimo, lacuale e fluviale;

l'art. 3 che specifica che fanno parte del sistema idroviario e costituiscono beni del demanio regionale navigabile i canali e le vie di navigazione interna, localizzati per la maggior parte del loro sviluppo nella laguna di Marano e Grado, che consentono di collegare tra loro e con il mare i porti e gli approdi di competenza regionale;

l'art. 4, nella sua integralità;

l'art. 5, co. 2, nel quale si specifica che nelle more dell'approvazione del Piano di gestione del sito Natura 2000 della laguna di Marano e Grado (previsto dall'art. 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n.7 – Legge comunitaria 2007), e nel rispetto del piano regionale di tutela delle acque, approvato con decreto del Presidente della Regione 19 gennaio 2015, n. 013, per il conferimento e la collocazione dei sedimenti derivanti dai dragaggi di canali e delle vie di navigazione ricadenti in ambito lagunare è data priorità al ripristino di strutture morfologiche lagunari quali velme, barene ed arginature, site in prossimità della zona di dragaggio o in idonee aree perilagunari, con l'applicazione della procedura di cui all'articolo 185, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in conformità al verbale-intesa firmato il 4 settembre 2012 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Richiamata la Legge Regionale 15 ottobre 2009, n. 17;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1602 del 30 ottobre 2020, recante “Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative

della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, in particolare l’All.1 – art. 47 in merito alle competenze attribuite al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile;

Viste le nuove competenze esercitate dal Servizio difesa del suolo descritte in particolare dalle lettere l) ed m) dell’art. 47 del regolamento di organizzazione della Regione, per le quali il suddetto Servizio:

- svolge, con riferimenti alla sicurezza della navigazione nei canali lagunari, della navigazione interna, dei porti e degli approdi di competenza regionale, le funzioni amministrative e i relativi adempimenti, esprimendo anche il relativo parere di competenza sulle richieste di utilizzi dei beni;
- esercita nelle materie di propria competenza poteri di vigilanza, regolamentazione e ordinanza, anche con riguardo alla difesa del suolo, nell’ambito della laguna di Marano e Grado;

Visti gli articoli 1174 (Inosservanza di norme di polizia) e 1231 (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) del Codice della Navigazione e gli articoli 59 (Ordinanza di polizia marittima) e 64 (Divieto di arrecare impedimento alle manovre di altre navi) del relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il progetto esecutivo dd 12/05/2023 e successive revisioni (3) elaborato dagli Ingg. Mario Causero e Paolo Spadetto c/o Studio Causero&Spadetto Associati srl e dall’Ing. Massimo Tondello c/o HS marine srl, volto alla realizzazione del cantiere marittimo in argomento patrocinato dall’AR e dai soggetti partecipanti *Circolo Nautico Aprilia Marittima, Darsena Aprilia e Terra Mare, Marina Resort Punta Gabbiani S.p.A., Marina Capo Nord e Cantieri di Aprilia srl*, con il quale viene formulata la proposta progettuale di ripristino, a carattere d’urgenza, delle quote dei fondali appartenenti al canale Coron affinché si possano mantenere le caratteristiche di navigabilità e sicurezza dell’unica idrovia che conduce alle darsene di Aprilia Marittima nel comprensorio delle acque territoriali di Marano Lagunare;

Ritenuto opportuno disciplinare la navigazione negli specchi acquei interessati dai lavori, per assicurarne l’ordinata esecuzione al fine di garantire il regolare svolgimento del cantiere marittimo nonché la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

Vista l’istanza promossa dalla società appaltatrice “Costruzioni Cicuttin s.r.l.” con e-mail/PEC formale assunta agli atti dell’AR con nota prot. n. 17557/A dd. 11/01/2024 (integrata con e-mail dd. 16/01/2024 per aggiornam. flotta dei mezzi di cantiere), assunta agli atti direttamente dal Responsabile di P.O. Ing. Andrea Brusadin quale supporto tecnico al RUP Dott. Fabio Cella, dirigente del Servizio difesa del suolo in forze alla Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, e con la quale viene espressamente richiesta l’emissione di un’ordinanza a tutela ovvero sicurezza della navigazione per i naviganti, consentendo quindi l’allestimento del cantiere e la realizzazione dello stesso in totale sicurezza ed a tutela degli addetti ai lavori in modo tale da scongiurare “infortuni sul lavoro” dovuto a rischi ed interferenze indotti da fattori esterni al cantiere;

Visto il Codice della Navigazione, ed in particolare gli artt. 56 (Competenza dell’amministrazione della navigazione interna), 57 (Norme applicabili), 58 (Concessioni), 60 (Autorità competenti), 61 (Esecuzione e manutenzione di opere portuali), ed il Regolamento di Esecuzione dello stesso agli artt. 23 (Responsabilità del concessionario), 27 (Vigilanza), 28 (Obblighi del concessionario per l’esercizio della vigilanza), 29 (Limiti dei diritti del concessionario), 36 (Destinazione di parti del demanio marittimo ed altre amministrazioni dello Stato), 50 (Aggiornamento delle misure tecniche di sicurezza);

Richiamato il D.Lgs 265/2001 - "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo" - e rilevato che la disciplina della navigabilità sulle acque interne della laguna è attualmente di competenza dell’Amministrazione regionale, ad esclusione di tutte le attribuzioni, nella loro accezione più ampia del termine, spettanti all’Amministrazione marittima;

Ricordato che sono comunque di esclusiva pratica delle Capitanerie di Porto, competenti per acque territoriali di specifica attribuzione, le competenze, attribuzioni e gestioni sui canali marittimi e sulle zone individuati dalla L. 5 marzo 1963 n. 366 con tutti i riflessi del merito, anche nelle precisazioni di cui agli artt. 30 e 31 di questa legge;

Rilevato che la disciplina della navigabilità sulle acque interne di competenza dell’Amministrazione regionale è (e vuole essere) sostanzialmente un’attività sinergica a supporto-corredo-complementarità di quanto viene/verrà ordinato con appositi atti amministrativi dalla competente Autorità marittima di zona;

Vista la propria Ordinanza 01/2024, emessa con decreto 1515/GRFVG del 17/01/2024, a cura del Servizio Difesa del Suolo della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile a servizio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Considerato che i lavori attualmente risultano sospesi come da verbale di sospensione dei lavori redatto dal Direttore Lavori dd 11/03/2024 e che potranno concludersi entro il mese di maggio 2024;

Ritenuto pertanto di dover procedere d’ufficio all’emissione di un nuovo provvedimento a costituzione di proroga dell’efficacia del provvedimento in vigore e citato in premessa di limitazione della navigazione e del transito di tutte le imbarcazioni per **disciplinare la navigazione lungo il canale Coron nel tratto che si sviluppa DA Aprilia Marittima (comprensorio che raccoglie tutte le darsene locali) AL canale Cialisia, presso lo specchio acqueo denominato “area di refluitamento dedicata” e posto tra la Litoranea Veneta ed il fiume Cialisia, e presso gli specchi acquei di stretta necessità utili a raggiungere la zona di versamento suddetto** (il tutto più precisamente dettagliato nelle planimetrie allegate alla presente ordinanza che ne

risultano quali parti integranti), per permettere lo svolgimento in sicurezza dell'opera "OP 02.23 – Lavori manutentivi di ripristino dei fondali del Canale di Coron a quota -3,50 m s.l.m.m. – CUP: D17F23000160002 - CIG: A034605F0A";

Rende noto

che l'**Ordinanza 01/2024** emessa con decreto 1515/GRFVG del 17/01/2024 è **prorogata** con il presente provvedimento e quindi tutte le disposizioni di "ordine e divieto" hanno validità **fino al 31 maggio 2024**.

Tutto ciò premesso, il Direttore di Servizio

Ordina

1) INTERDIZIONE SPECCHI ACQUEI:

- l'**interdizione degli specchi acquei, al transito ed alla navigazione, imposta ai natanti nel tratto di specchio acqueo oggetto di lavori marittimi, è valevole sino alla data del 31 maggio 2024, 7 giorni/7 e con orario lavorazioni dalle 07.00 alle 19.00.**

2) PRESCRIZIONI PER LE UNITA' IN TRANSITO - RICHIAMO:

- **in linea generale rimangono invariati i contenuti di cui all'Ordinanza 01/2024;**

3) PRESCRIZIONI PER I SOGGETTI ESECUTORI DEI LAVORI - RICHIAMO:

- **si confermano tutti i contenuti di cui all'Ordinanza 01/2024;**

Si evidenzia che qualsiasi evento o circostanza straordinaria, ovvero altra eventualità potenzialmente pregiudizievole per la sicurezza delle persone che dovesse verificarsi durante i lavori, comporterà l'immediata sospensione degli stessi e la conseguente immediata informazione dell'Amministrazione regionale e della Capitaneria di Porto-Ufficio Locale Marittimo di Marano Lagunare. **Infine, tutte le segnalazioni ed avvisi relativi alla presenza del cantiere e del mezzo nautico, compreso l'avviso ai naviganti sarà ad esclusivo carico ed onere del richiedente Appaltatore;**

- **l'impresa esecutrice delle opere è obbligata ad individuare opportunamente gli specchi acquei oggetto di cantiere, e quindi i predetti specchi acquei devono essere chiaramente segnalati mediante la posa di gavitelli colorati ben visibili e/o luminosi, che mostreranno fisicamente e visivamente il sito di sversamento;**

4) DEROGHE:

deroghe, e per cui non sono soggette al divieto della presente ordinanza, vengono concesse alle:

- unità facenti capo all'organizzazione del cantiere;
- unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- unità (tutte) dell'Amministrazione regionale aventi competenza (diretta o trasversale) per materia;
- eventuali unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non differibile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza;

5) PUBBLICITÀ:

- **la presente ordinanza è da leggersi quale integrazione ovvero proroga dell'Ordinanza 01/2024;**

- eventuali disposizioni contenute in altre Ordinanze, emanate da questo Servizio dell'Amministrazione Regionale ed in contrasto con le presenti prescrizioni, sono da intendersi temporaneamente non applicabili limitatamente al periodo di vigilanza del presente provvedimento;

- è fatta salva la facoltà di sospendere o abrogare la presente Ordinanza per esigenze legate alla tutela della sicurezza della navigazione;

- la presente, ai sensi dell'art. 32 della Legge 19 giugno 2009, n. 69, viene pubblicata sul sito web della Regione e all'albo pretorio del Comune di Marano Lagunare;

- si segnala anche che, presso il sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale, è online la pagina "Ordinanze in ambito lagunare"

[<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/infrastrutture-logistica-trasporti/FOGLIA8/>].

Trieste, data del protocollo

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Dott. Fabio Cella

[documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005]